

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1877

personale, l'onorevole Varè, mi richiama alla discussione, ed io ci torno coll'intendimento di provocare, tanto dalla Commissione, quanto dall'onorevole guardasigilli, una dichiarazione che dileguerà un grande equivoco che noi siamo per votare.

Il concetto fondamentale della legge consacrato già da un voto irrettrabile della Camera è questo, che si vuol mantenere l'arresto personale per tutti i crediti nascenti da sentenze penali, cioè per le condanne ai danni recati dal reato. Questa è cosa giudicata.

Però, ricordando le disposizioni della legge di procedura penale, al titolo *Dei danni e delle spese*, non può dubitarsi che nelle materie criminali, nelle correzionali e nelle contravvenzionali, mai il giudice penale, sia esso giurato, tribunale correzionale, o pretore, può pronunciare, insieme con la sentenza di condanna, la condanna civile all'arresto personale. Le disposizioni degli articoli 568, 569, 570 e 571 del Codice di procedura penale sono chiarissime. Per esse la parte civile può ottenere dal magistrato penale tre specie diverse di condanne: o la condanna generica degli imputati e delle persone civilmente responsabili al risarcimento dei danni, o la determinazione della quantità di questi danni, quando il processo ne offra gli elementi, ovvero l'aggiudicazione provvisoria di una somma, che sarà imputata nella liquidazione definitiva. Dopo queste condanne, la parte interessata deve adire il tribunale competente o per la liquidazione definitiva o in linea di esecuzione. La disposizione testuale dell'articolo 571 esclude il dubbio, perchè dice: « che si procederà nelle forme prescritte per la liquidazione dei danni dal Codice di procedura civile, avanti alla sezione civile della Corte (per i reati che si chiamano crimini), o del tribunale (per le condanne correzionali), o davanti al pretore, che pronunzierono la sentenza (per le contravvenzioni). »

In ciascuno di questi casi è sempre un magistrato civile che, per azione civile o di esecuzione promossa dalla parte interessata, pronunzia la condanna all'arresto personale.

Contro il rito giudiziario ora vigente, l'onorevole guardasigilli, e la Commissione che gli tien borse, prescrivendo nel progetto di legge che è data facoltà al giudice penale di pronunciare... (*Interruzione a bassa voce del deputato Spantigati*)

Così è, onorevole Spantigati.

SPANTIGATI. Domando la parola.

PIERANTONI... di pronunciare l'arresto personale nelle contravvenzioni, mutano le regole sopra la competenza.

Per la distinzione che corre tra il dovere e la fa-

coltà, pare a me che si voglia ora ordinare che anche nella sede dei giudizi penali, tanto per crimini, quanto per delitti, il giudice penale debba pronunciare la condanna all'arresto personale sopra la richiesta della parte danneggiata, mentre il pretore può pronunziarla. Questa disposizione legislativa è una derogazione a tutto il Codice di procedura penale, che non dovrebbe essere fatta in legge non penale.

Io che ho cercato di escludere le eccezioni, ora tento di impedire un grave errore.

La Commissione studi una formola conveniente che distrugga il grave significato dell'ultima parte dell'articolo secondo, ma per l'amor di Dio non votiamo una legge, la quale aumenterà le incertezze della giurisprudenza e recherà incertezze nell'amministrazione della giustizia.

L'onorevole Varè, amante dei costumi inglesi, sa che in ogni anno gli avvocati d'Inghilterra si riuniscono a banchetto e propinano scherzosamente alla oscurità delle leggi inglesi. Se faremo leggi somiglianti, tra poco anche gli ordini degli avvocati italiani saranno spinti a propinare alla oscurità delle leggi nostre. (*Risa*)

L'onorevole guardasigilli e la Giunta sentano il dovere di dileguare gli equivoci.

MELCHIORRE. Domando la parola per un appello al regolamento.

PRESIDENTE. L'onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho bisogno di dare uno schiarimento intorno al dubbio elevato dall'onorevole Pierantoni.

Egli teme che possa crederci esistere tali disposizioni nel vigente Codice di procedura penale, per cui sia vietato al giudice penale di condannare al pagamento di restituzioni e di somme a titolo di risarcimento, col mezzo dell'arresto personale. Questa disposizione però nel fatto non esiste: è bensì vero che nè il giudice di repressione, nè il giudice civile, possono condannare agli arresti personali di ufficio; ci vuole un'esplicita domanda e conclusione della parte attrice, il che importa che quante volte siavi parte civile in giudizio, se a lei non piaccia di domandare che la condanna sia pronunciata con l'arresto personale, il magistrato non può ordinare d'ufficio un così gravoso e odioso mezzo. Ma quando questa domanda direttamente si faccia; sarà lo stesso giudice penale che avrà la facoltà di aggiungerla nei suoi pronunciati. Le formole del progetto di legge, in questa parte mantenute ben anche dalla Commissione, lo implicano in termini chiarissimi, imperocchè la differenza, che passa tra l'articolo 2 e il 3, in ciò precisamente consiste, che l'articolo 2 suppone